

CONVENZIONE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 2025/10/3934142 CGA INC – Ed. 01/2026 composte da n.17 pagine , formano parte integrante de Mod. 5338 INC (modulo di polizza)

GLOSSARIO

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ADERENTE/UTILIZZATORE

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione che ha sottoscritto il relativo Modulo di Adesione

AGROFOTOVOLTAICO

Impianto Fotovoltaico posizionato nei campi secondo altezze e geometrie tali da consentire le attività agricole sottostanti.

ALLAGAMENTO

Afflusso di acqua e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto causato da :

- eventi atmosferici;
- rigurgito di fognature;
- rottura di grondaie e pluviali od occlusione per effetto di grandine, neve od altri eventi atmosferici;
- rottura o occlusione di impianti idrici, igienici, termici, automatici di estinzione e tecnici in genere.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione. Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO

Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle Sezioni e delle garanzie previste dalla polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

AUTOCOMBUSTIONE

Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma

AUTOCONSUMO

Il regime in cui una parte dell'energia prodotta dall'impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dall'Assicurato.

BATTERIE DI ACCUMULO

Batterie che accumulano l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico per renderla disponibile all'utilizzo in un momento temporalmente differito rispetto alla sua produzione.

CABLAGGIO

L'insieme dei collegamenti e impianti fisici (cavi, connettori, permutatori) facenti parte dell'impianto.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

CONTRAENTE

Alba Leasing S.P.A. – Via Sile, 18, 20139 Milano (MI) – PI: 06707270960

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e aziende specializzate le cui prestazioni, in base a quanto riportato nel piano di manutenzione di progetto, consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne

COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli animali.

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato.

DATI INFORMATICI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi, memorizzate su disco fisso o su supporti, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato. Il software non rientra nella presente definizione.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori; la violenza o la minaccia possono iniziare anche fuori dall'ubicazione descritta sul modulo di polizza, ma la consegna dei beni e valori deve essere posta in atto all'interno dell'ubicazione descritta sul modulo di polizza.

EVENTI ATMOSFERICI

Pioggia, vento e quanto da esso trasportato, grandine, neve, bufere, uragani e tempeste, azione meccanica del fulmine senza sviluppo di fiamma.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, occupazione non militare. Il terrorismo non rientra nella presente definizione.

FABBRICATO COLLABENTE

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali. Non rientrano in questa definizione i guasti meccanici e l'azione meccanica del fulmine.

FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Per la garanzia Danni Indiretti si intende la parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra e/o in giorni, che rimane a carico dell'Assicurato riportata sul modulo di polizza.

La franchigia è "frontale" quando si applica a tutte le garanzie di una Sezione, secondo le modalità indicate sul modulo di polizza.

La franchigia è considerata minimo di scoperto in presenza di scoperto.

FURTO

L'impossessarsi di beni altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GSE (Gestore Servizi Elettrici) SPA

Soggetto attuatore che qualifica l'impianto, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.

GUASTO MECCANICO

Guasto o rottura di origine meccanica. Non rientra in questa definizione il fenomeno elettrico.

IMPIANTO

Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende parti edili al servizio esclusivo del medesimo, supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cablaggi, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati, trasformatori, batterie di accumulo e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto. Rientrano in questa definizione le stazioni di ricarica esclusivamente se presenti al momento della realizzazione dell'impianto.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

INONDAZIONE, ALLUVIONE, ESONDAZIONE

Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, da qualunque causa provocata.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.

MALWARE

Un qualsiasi software creato allo scopo di cancellare, modificare, bloccare o carpire dati informatici, danneggiare o interrompere reti o sistemi informatici, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza di una rete informatica. A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di malware: virus, trojan horses, keystroke loggers, spyware, adware, worms e logic bombs.

MANOVRA

Serie di operazioni necessarie per il funzionamento di un dispositivo, o di un impianto.

MASSIMALE

La somma, indicata sul modulo di polizza, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI ADESIONE

Documento che riporta i dati identificativi dell'aderente/utilizzatore e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione da parte dell'aderente/utilizzatore.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERIODO DI INDENNIZZO

Periodo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto, danneggiato o distrutto durante il quale la produzione di energia risente delle conseguenze del sinistro.

Esso ha inizio al momento del sinistro e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del sinistro.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'assicurazione.

POSIZIONAMENTO A TERRA

Prevede che i pannelli fotovoltaici/solari termici dell'impianto siano installati a terra. Non rientra in questa definizione l'impianto con posizionamento speciale.

POSIZIONAMENTO A TETTO

Prevede che i pannelli fotovoltaici/solari termici dell'impianto siano installati sul tetto di un fabbricato. Non rientra in questa definizione l'impianto con posizionamento speciale.

POSIZIONAMENTO SPECIALE

Prevede che i pannelli fotovoltaici/solari termici dell'impianto siano installati su

- tettoie e pensiline;
- serre;
- *agrofotovoltaico*;
- tensostrutture;
- tendostrutture;
- fabbricati aperti da uno o più lati;
- fabbricati con strutture portanti verticali in materiali combustibili,
- altri posizionamenti indicati sul modulo di polizza.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per la copertura assicurativa di cui alla polizza.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore dell'impianto, risponde degli indennizzi sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

RAPINA

Sottrazione di beni altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a valore intero, la somma assicurata dell'impianto indicata sul modulo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, al valore effettivo dell'impianto. Come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO

Parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOFTWARE

Sistemi operativi ed applicazioni, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti. Non rientrano nella presente definizione i dati informatici.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul modulo di polizza in base al quale è stipulata l'assicurazione. Per la Sezione All Risks si intende il valore di ricostruzione a nuovo dell'impianto.

TENDOSTRUTTURE

Si definiscono tendostrutture quelle strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al fabbricato, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.



TENSOSTRUTTURE

Le tensostrutture sono quella particolare classe di sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

TERREMOTO (SISMA)

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sè o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trova l'impianto individuata sul modulo di polizza.

VALORE A NUOVO

Il valore a nuovo prevede l'indennizzo della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il valore allo stato d'uso è il valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dell'impianto. Tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Aderente/Utilizzatore* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Aderente/Utilizzatore* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Se la diminuzione del rischio comporta una diminuzione del *premio* al di sotto della soglia del *premio* minimo, qualora previsto, questo sarà comunque dovuto sia per l'annualità in corso che per quelle successive.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* o l'*Aderente/Utilizzatore* deve dare comunicazione a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, e la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 BUONA FEDE

In parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, le dichiarazioni del *Assicurato*. Le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dall'*Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Si conviene, in ogni caso, che gli impianti non assicurabili con la presente Convenzione si intendono esclusi sin dall'origine ancorché siano stati erroneamente inclusi in coperture e ne sia stato pagato il premio, che verrà restituito al netto delle imposte.

2. DURATA DELLA COPERTURA

2.1 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di adesione* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati.

In parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute l'*Aderente/Utilizzatore* non paga i *premi* successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante comunicazione da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo della durata del contratto di finanziamento a cui la copertura assicurativa si riferisce.

3. DISDETTA E RECESSO

3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

E' facoltà delle *Parti* disdire l'*assicurazione* mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della scadenza anniversaria.

3.2 RECESSO ANTICIPATO DALL'ASSICURAZIONE

In caso di durata poliennale dell'*assicurazione* è facoltà delle *Parti* recedere annualmente dall'*assicurazione* mediante comunicazione, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria.

3.3 RECESSO DALL'ASSICURAZIONE PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Reale Mutua, può recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di 30 giorni, quest'ultima rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della polizza, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la polizza risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolante.

4. INFORMAZIONI SUL PREMIO

4.1 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Se è stato concordato il pagamento del *premio* in forma frazionata, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di 30 giorni.

4.2 ONERI FISCALI

Il *premio* è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico dell'*Aderente/Utilizzatore*.

5. ALTRE INFORMAZIONI

5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

L'*Aderente/Utilizzatore* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *assicurazioni* per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'*Aderente/Utilizzatore* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

5.3 ISPEZIONE DELL'IMPIANTO – VERIFICHE E CONTROLLI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare l'impianto e l'*Aderente/Utilizzatore* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

5.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'Articolo 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Aderente/Utilizzatore* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti,
- coloro che siano Soci di Reale Mutua al momento del sinistro.

purché l'*Aderente/Utilizzatore*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

5.5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5.6 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'attività, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà di Reale Mutua decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui Reale Mutua ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'*assicurazione*. Se non vi è accordo tra le *Parti* entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni la garanzia è automaticamente risolta e Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di *premio*, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di rischio non corso.

5.7 ALTRI IMPEDIMENTI ALL'OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE (SANCTION CLAUSE)

Reale Mutua non è tenuta a liquidare *sinistri* o erogare qualsiasi tipo di prestazione derivante dall'*assicurazione* qualora la liquidazione o la prestazione possano esporre Reale Mutua a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite
- b) norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito ai quali Reale Mutua debba attenersi in forza di trattati internazionali e purché tali disposizioni non risultino in contrasto con norme nazionali e/o dell'Unione Europea.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni eventuale altra norma difforme contenuta nella polizza.

SEZIONE ALL RISKS

6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

A) Reale Mutua indennizza al *Assicurato* tutti i danni materiali direttamente causati all'*impianto* anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, a prescindere dalla causa, fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla polizza.

B) Reale Mutua rimborsa:

- 1) nei limiti della somma assicurata le spese documentate necessariamente sostenute per:
 - a) demolire e sgomberare i residui del *sinistro*;
 - b) trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*;
 - c) rimuovere, depositare (comprese le spese di smontaggio e montaggio) e ricollocare le parti dell'*impianto* illese o parzialmente danneggiate.
 - d) gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito;
- 2) in eccedenza alla somma assicurata le spese sostenute dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione.

6.2 OPERATIVITA' SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

6.2.1 Relativamente ai danni materiali di **fenomeno elettrico** direttamente causati all'*impianto*, Reale Mutua indennizza il danno a condizione che:

- a) l'*impianto* elettrico e l'*impianto* di messa a terra siano a norma di legge
- b) l'*impianto* sia provvisto di sistemi di protezione contro sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI vigenti in materia alla data di entrata in esercizio dell'*impianto*, o trasformatori separatori.

Qualora i sistemi di protezione di cui al punto b) non esistano, non siano attivati o non siano stati danneggiati dal sinistro, lo scoperto e il relativo minimo previsto in *polizza* è raddoppiato ed il limite di *indennizzo* dimezzato. Limitatamente a *impianto* con potenza nominale superiore a 50 Kwp sprovvisto di regolare *attività di manutenzione* dimostrabile e tracciabile, contrattualizzata con un'azienda esterna oppure eseguita da personale interno qualificato purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione in base alle norme vigenti al momento dell'intervento, l'*indennizzo* è dimezzato.

Reale Mutua non indennizza i danni a:

- *impianto* entrato in esercizio da oltre 10 anni
- *batterie di accumulo*

6.2.2. Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* da **eventi atmosferici**, Reale Mutua non indennizza i danni da:

- a) *inondazione, alluvione, esondazione*;
- b) *allagamento*;
- c) *frammento, smottamento del terreno, valanghe e slavine*;
- d) *gelo*
- e) *sovraccarico neve*

Questa garanzia opera con lo *scoperto* e limite di *indennizzo* per *sinistro* e per annualità assicurativa indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

6.2.3 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* da **sovraccarico neve**, Reale Mutua non indennizza i danni qualora l'evento provochi un crollo della copertura del fabbricato o della struttura su cui è installato l'*impianto* e tale fabbricato o struttura non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* e limite di *indennizzo* per *sinistro* e per annualità assicurativa indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

6.2.4 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'impianto da **allagamento**, Reale mutua non indennizza danni che si verificassero in seguito ad infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, a gelo e ad accumulo di neve

6.2.5 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'impianto a seguito o in occasione di **eventi sociopolitici**, Reale Mutua non indennizza i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o *manovre*.

Questa garanzia opera a condizione che l'impianto con posizionamento a tetto sia installato su edificio abitato, occupato o comunque non abbandonato, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Si precisa che per edificio abbandonato si intende un edificio che non presenti una ordinaria manutenzione e non siano presenti utenze e/o impianti fissi attivi e funzionanti. Non si intende abbandonato, anche se vuoto ed inoccupato, l'edificio costituente dipendenza di altro edificio non abbandonato.

Per questa garanzia, Reale Mutua si riserva inoltre la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della polizza, di introdurre ulteriori delimitazioni di garanzia, escludendo dalla garanzia prestata i danni materiali direttamente causati all'impianto in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio. In tal caso Reale Mutua sarà tenuta a inviarne comunicazione al *Contraente* e all'*Aderente/Utilizzatore* con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 3% del premio della Sezione All Risks. In tal caso il *Contraente* o l'*Aderente/Utilizzatore* hanno il diritto di recedere dall'assicurazione con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'impianto a seguito di occupazione non militare dell'edificio, della struttura o dell'area ove è ubicato l'impianto, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua non indennizza distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo *incendio*, *esplosione* e *scoppio*) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* e il limite di *indennizzo* per *sinistro* e per annualità assicurativa indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

In parziale deroga al punto 8.1 B 2) "Rischi esclusi", relativamente ai danni di guasti/atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di *furto*, tentato o consumato, Reale Mutua indennizza la parte di danno eccedente i limiti previsti per il punto 6.3.1 "*Furto e Rapina*".

6.2.6 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'impianto a seguito o in occasione di **terrorismo**, Reale Mutua si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della polizza, di introdurre ulteriori delimitazioni che escludano dalla garanzia i danni sopraindicati. In tal caso Reale Mutua sarà tenuta a inviarne comunicazione al *Contraente* e all'*Aderente/Utilizzatore* con preavviso di 7 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di premio pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 3% del premio della Sezione All Risks. In tal caso il *Contraente* o l'*Aderente/Utilizzatore* hanno il diritto di recedere dall'assicurazione con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* e il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per annualità assicurativa indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

6.2.7 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'impianto a seguito o in occasione di **inondazione, alluvione esondazione**, Reale Mutua non indennizza i danni di smarrimento, *furto*, *rapina* o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante *comunicazione* con preavviso di 30 giorni.

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione dell'*Aderente/Utilizzatore* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese

amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del *premio* della Sezione All Risks.

In tal caso l'*Aderente/Utilizzatore* ha il diritto di recedere dalla polizza, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* e il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per annualità assicurativa indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

6.2.8 Relativamente ai danni materiali direttamente causati all'*impianto* a seguito o in occasione di **terremoto (sisma)** Reale Mutua non indennizza i danni di smarrimento, *furto*, *rapina* o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante *comunicazione* con preavviso di 30 giorni.

La riscossione del *premio* venuto a scadenza, o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potrà essere interpretata come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione dell'*Aderente/Utilizzatore* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato sul modulo di polizza), da conteggiarsi sulla base del 5% del premio della Sezione All Risks.

In tal caso l'*Aderente/Utilizzatore* ha il diritto di recedere dalla polizza, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* e il *limite di indennizzo* per *sinistro* e per annualità assicurativa indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

6.3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

6.3.1. FURTO E RAPINA

In parziale deroga al punto 8.1 B) 1) e 2) "Rischi esclusi", Reale Mutua indennizza sino alla concorrenza del limite di indennizzo i danni materiali e diretti provocati dalla perdita derivante da *furto e rapina* dell'*impianto* o di parti che lo compongono, compresi i guasti e gli atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di *furto* o tentato *furto*, a condizione che:

1. l'autore del *furto* si sia introdotto nei luoghi in cui è installato l'*impianto* violando le difese esterne della recinzione o del fabbricato mediante:
 - a) rottura o scasso
 - b) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili
 - c) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale
 - d) in altro modo, rimanendo nei luoghi suddetti clandestinamente, e abbia successivamente asportato la refurtiva
2. il furto dei pannelli sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'*impianto* è fissato
3. i *cablaggi* siano provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi di protezione
 - e) interrimento dei cavi con pozzetti allarmati o chiusi mediante saldatura/sigillatura
 - f) sistemi di allarme con cavi in fibra ottica
 - g) riempimento dei canali con schiume epossidiche
 - h) altri sistemi alternativi approvati da Reale Mutua e descritti in apposito allegato di precisazione
4. gli *inverters*, le *batterie di accumulo*, i contatori e i quadri di controllo siano posti in cabine o locali aventi pareti perimetrali, solai o coperture, in cemento armato, laterizi, acciaio oppure in pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno. Ogni apertura deve essere difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni;
5. l'*impianto* con posizionamento a tetto sia installato su edificio abitato, occupato o comunque non abbandonato, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Si precisa che per edificio abbandonato si intende un edificio che non presenti una ordinaria manutenzione e non siano presenti utenze e/o impianti fissi attivi e funzionanti. Non si intende abbandonato, anche se vuoto ed inoccupato, l'edificio costituente dipendenza di altro edificio non abbandonato;
6. l'*impianto* con posizionamento a terra o ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:

- a) tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o, in alternativa, saldati, avere la testa spaccata, avere all'interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento);
 - b) tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti
 - c) chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'*inverter*
 - d) sistema antifurto di localizzazione GPS
 - e) sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme. Si intende esente dalla presente prescrizione l'impianto di potenza inferiore 10 Kw per utenza adibita a dimora abituale
7. i sistemi di antifurto e di videosorveglianza, se presenti e previsti, devono essere attivi, funzionanti e regolarmente operanti. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la perdita del diritto all'*indennizzo*

Reale Mutua non indennizza i danni commessi o agevolati con colpa grave:

- quando persona fisica, *dell'Aderente/Utilizzatore* e dei famigliari conviventi;
- quando persona giuridica, *dell'Aderente/Utilizzatore*, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata

6.3.2. GUASTO MECCANICO

In parziale deroga ai punti 8.1 "Rischi esclusi" punti B 3) "guasti meccanici", C 4) "montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio" e C 5) "errata *manovra*", Reale Mutua indennizza i danni di guasto meccanico direttamente causati all'*impianto*, collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) all' *impianto* entrato in esercizio da oltre 10 anni
- b) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, batterie di accumulo e quant'altro di simile;
- c) di funzionamento improprio dell'*impianto* o dovuto a esperimenti, prove e collaudi che ne provochino il sovraccarico o lo scondizionamento;
- d) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita
- e) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione
- f) causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore dell'*impianto*.

I danni di errata *manovra* provocati dall'operatore sono indennizzabili sempreché tali errori non costituiscano una prassi operativa consolidata o in contrasto con le prescrizioni e le procedure di gestione corretta e prescritta dal costruttore/venditore. Limitatamente a impianto con potenza nominale superiore a 50 Kw sprovvisto di regolare *attività di manutenzione* dimostrabile e tracciabile, contrattualizzata con un'azienda esterna oppure eseguita da personale interno qualificato purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione in base alle norme vigenti al momento dell'intervento, l'indennizzo è dimezzato.

6.3.3. RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati ai beni di terzi da danno liquidabile a termini della presente Sezione, compresi i danni cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose sulle quali è installato l'*impianto*.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, entro il limite di indennizzo e sino alla concorrenza del 10% del limite di indennizzo stesso.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato*. Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1) ai beni che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente e i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

Non sono considerati Terzi:

- a) il Contraente

- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente
- c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- d) le Società le quali rispetto al Contraente e all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime
- e) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi
- f) il conduttore dell'impianto e il proprietario dell'impianto fra loro, qualora siano soggetti diversi, limitatamente ai danni all'impianto

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

7.1 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

A La forma di assicurazione prevista è a valore intero, salvo ove sia espressamente prevista la forma di assicurazione *primo rischio assoluto*.

B Il valore per *l'impianto* fotovoltaico è determinato dal valore a nuovo, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.

7.2 UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

L'assicurazione vale per gli *impianti* installati in Italia

7.3 CONTIGUITA' E VICINANZA

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dell'*impianto* assicurato esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

8. CHE COSA NON E' ASSICURATO

8.1 RISCHI ESCLUSI

A Reale Mutua non indennizza i danni verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
4. bradisismo,
5. eruzioni vulcaniche, maremoto;
6. mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea, acqua alta;
7. variazione delle falde freatiche;
8. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore, il manutentore o l'installatore.

Sono inoltre esclusi i danni, guasti e difetti, la cui riparazione od eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica dell'impianto ove previsto.

Le esclusioni di cui sopra non sono operanti qualora l'*Assicurato* provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

B Reale Mutua non indennizza i danni di:

1. *furto*, *rapina*, estorsione, scippo, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei beni assicurati;
2. guasti e atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di *furto* o tentato furto;
3. guasti meccanici o anormale funzionamento dell'impianto, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi e nei limiti previsti per gli stessi.

Se gli eventi esclusi ai sensi del presente punto sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla polizza garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni

C Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:

1. errori di progettazione e/o calcolo, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla quantità della produzione di energia;
 2. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, vegetali in genere, miceti, batteri, virus, muffe, infiltrazione, alterazioni di colore, consistenza o finitura, cambio di qualità, autocombustione;
 3. inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'impianto;
 4. montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio di impianto; costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione o demolizioni di fabbricati;
 5. errata *manovra*;
 6. urto veicoli;
 7. crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianto e fabbricati, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 8. da pandemie.
 9. da interruzione o sospensione di attività e indiretti in genere
- Se gli eventi esclusi dal presente punto sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla polizza garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

D Sono sempre esclusi i danni:


- 1 materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
 - manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o *software*;
 - indisponibilità di dati o malfunzionamento di *software*, hardware, firmware e chips integrati;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
 - uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
 - virus da computers, *malware* o *software* similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
 - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
 - violazione del Regolamento 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2 derivanti da difetti dell'impianto noti all'*Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 3 causati o dovuti a dolo:
 - quando persona fisica, dell'*Assicurato* e dei famigliari conviventi;
 - quando *Assicurato* sia una persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata;
- 4 causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o *impianto*;
- 5 da interruzione di attività, perdite di mercato, danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell'impianto;
- 6 di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto;
- 7 le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento.

E Reale Mutua non indennizza le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, ad eccezione di quelle necessarie per la riparazione o il rimpiazzo di impianto colpito da evento non escluso a termini di polizza e purché la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'ubicazione.

8.2 BENI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni a:

- a. *impianto fotovoltaico* non fissato agli appositi sostegni, non collaudato e/o non collegato alla rete elettrica nazionale e che non abbia superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal GSE e dalle leggi vigenti in materia alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
- b. *impianto solare termico* non fissato agli appositi sostegni, non collaudato e/o che non abbia superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della costruzione;

-
- 
- c. pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *impianto*;
 - d. *impianto* “stand-alone” (impianto autonomo funzionante a isola);
 - e. linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell’impianto;
 - f. *impianto* fuori costa (off-shore);
 - g. beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia;
 - h. *impianto* posizionato su fabbricato collabente;
 - i. terreno su cui è posizionato l’*impianto*;
 - j. *impianto* posizionato su edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino da parte della competente autorità;
 - k. i costi di costruzione o ripristino di parti edili non di esclusiva pertinenza dell’*impianto*;
 - l. tubazioni o cablaggi interrati se non protetti come da specifiche di posa.
 - m. relativamente alla garanzia alluvione, inondazione, esondazione, Reale Mutua non indennizza i danni causati agli *impianti* installati in aree golenali

9. SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

9.1 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza verranno applicati i deducibili riportati nelle tabelle che seguono. Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie diverse e relativi scoperti o franchigie, verrà applicato una sola volta lo scoperto o la franchigia nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato. Reale Mutua non è tenuta a pagare, per *sinistro* e per annualità assicurativa, somma superiore a quella assicurata per l'*impianto* o superiore al limite di indennizzo per gli eventi che lo prevedono.

IMPIANTI CON POTENZA FINO A 100 KW (COMPRESI)			
	Scoperto	Franchigia/Minimo di scoperto	Limite di indennizzo %/Cifra per SINGOLO IMPIANTO
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	10%	500,00	100% del valore del singolo impianto
Spese Demolizione Sgombero			15% del valore del singolo impianto
Con il sottolimito per residui rientranti nella categoria pericolosi, di cui al D.Lgs 22/97 e successive modificazioni e integrazioni			50% del limite di indennizzo previsto per le Spese di Demolizione e Sgombero
Onorario Periti			10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000,00
Fenomeno elettrico	10%	1.500,00	20% del valore del singolo impianto con il massimo di € 15.000,00
Eventi atmosferici (sclusa Grandine)	15%	2.000,00	70% del valore del singolo impianto
Grandine	20%	2.000,00	30% del valore del singolo impianto con il massimo di € 25.000,00
Sovraccarico Neve	15%	1.500,00	50% del valore del singolo impianto
Allagamento	10%	500,00	70% del valore del singolo impianto
Eventi Socipolitici	10%	1.000,00	70% del valore del singolo impianto
Terrorismo	10%	1.500,00	40% del valore del singolo impianto
Inondazione, alluvione, esondazioni	15%	-	100% del valore del singolo impianto
Terremoto (sisma)	15%	-	100% del valore del singolo impianto
Franamento, smottamento del terreno, valanghe e slavine	15%	-	100% del valore del singolo impianto
Furto	10%	1.500,00	50% del valore del singolo impianto
con il sottolimito per cablaggi e batterie di accumulo	30%	1.500,00	10% del valore del singolo impianto con il massimo di € 7.500,00
Guasto meccanico	10%	1.500,00	20% del valore del singolo impianto con il massimo di € 15.000,00
Ricorso Terzi			50% del valore del singolo impianto

IMPIANTI CON POTENZA COMPRESA TRA 100 E 300 KW			
	Scoperto	Franchigia/Minimo di scoperto	Limite di indennizzo %/Cifra per SINGOLO IMPIANTO
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	10%	1.000,00	100% del valore del singolo impianto
Spese Demolizione Sgombero			15% del valore del singolo impianto
Con il sottolimito per residui rientranti nella categoria pericolosi, di cui al D.Lgs 22/97 e successive modificazioni e integrazioni			50% del limite di indennizzo previsto per le Spese di Demolizione e Sgombero
Onorario Periti			10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000,00
Fenomeno elettrico	10%	3.500,00	20% del valore del singolo impianto con il massimo di € 30.000,00
Eventi atmosferici (sclusa Grandine)	15%	3.500,00	70% del valore del singolo impianto
Grandine	20%	3.500,00	30% del valore del singolo impianto con il massimo di € 35.000,00
Sovraccarico Neve	15%	3.500,00	40% del valore del singolo impianto
Allagamento	10%	1.500,00	50% del valore del singolo impianto
Eventi Socipolitici	10%	2.500,00	60% del valore del singolo impianto
Terrorismo	15%	3.500,00	40% del valore del singolo impianto
Inondazione, alluvione, esondazioni	15%	-	100% del valore del singolo impianto
Terremoto (sisma)	15%	-	100% del valore del singolo impianto
Franamento, smottamento del terreno, valanghe e slavine	15%	-	100% del valore del singolo impianto
Furto	10%	1.500,00	40% del valore del singolo impianto
con il sottolimito per cablaggi e batterie di accumulo	30%	1.500,00	10% del valore del singolo impianto con il massimo di € 10.000,00
Guasto meccanico	10%	3.500,00	20% del valore del singolo impianto con il massimo di € 30.000,00
Ricorso Terzi			50% del valore del singolo impianto

10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

10.1 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dall'*Assicurato* e da Reale Mutua. Spetta in particolare all'*Assicurato* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile; eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice Civile;
- 6) tenere a disposizione, tanto di Reale Mutua quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto da Reale Mutua e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Per la Condizione aggiuntiva 6.3.4 "Ricorso terzi" deve dare immediata comunicazione a Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Reale Mutua avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'*Assicurato* se non coincide con il *Contraente*. Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Articolo 1917 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

10.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

10.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con l'*Assicurato* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- 2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni). Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni

peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Salvo quanto previsto dal punto 6.1 B d) "Onorari periti", ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà

10.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se l'*Aderente/Utilizzatore* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 10.2 "Obblighi in caso di sinistro", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dell'*impianto*, determinando il valore che il medesimo aveva al momento del *sinistro* secondo il criterio stabilito al punto 7.1 "Forma di assicurazione – Valore dei beni assicurati";

e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri del punto 7.1 "Forma di assicurazione – Valore dei beni assicurati"; la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.

1. DANNO DIRETTO

La determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare l'impianto danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui.

Limitatamente alle parti edili di pertinenza esclusiva dell'*impianto*, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo.

In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Esclusivamente per le **garanzie catastrofali Terremoto (sisma), Inondazione Alluvione Esondazione e Frana** il limite di cui al capoverso precedente non verrà applicato

Tuttavia limitatamente ai danni subiti dagli *inverter e dalle batterie di accumulo* in esercizio da oltre cinque anni, in nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo *valore allo stato d'uso*.

Esclusivamente per le garanzie catastrofali **Terremoto (sisma), Inondazione Alluvione Esondazione e Frana** gli *inverter e le batterie di accumulo* verranno indennizzate sempre in base al valore a nuovo.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Il supplemento di indennità relativo al valore a nuovo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.

Relativamente alla Condizione aggiuntiva 6.3.2 “Guasti macchine”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo componente assicurato secondo le seguenti disposizioni:

A nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1 si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare il componente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*;

2 si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro* dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al precedente punto A 1 decurtato dell'importo di cui al punto A 2;

B nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1 si stima il valore del componente assicurato al momento del *sinistro*, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deterioramento per uso o per altra causa;

2 si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al precedente punto B 1 decurtato dell'importo di cui al punto B 2.

Un componente si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto A 1 meno A 2 eguagli o superi il valore che il componente stesso aveva al momento del *sinistro* stimato come al punto B 1.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Reale Mutua ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del componente od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

10.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

1. Se dalle stime fatte risulta che il valore dell'impianto eccede al momento del *sinistro* di oltre il 10% la somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

2. Tale disposizione non si applica per quelle garanzie per le quali sia indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto*.

10.8 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'*indennizzo* o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali qualora il *sinistro* non risulti indennizzabile.

10.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti Condizioni di Assicurazione e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'Assicurato dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 8.1 D) 3) “Rischi esclusi” (danni causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata).

10.10 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Aderente/Utilizzatore* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

10.11 UNICO SINISTRO

Si prende atto tra le Parti che agli effetti della garanzia:

• terremoto (sisma), sono attribuite a un medesimo fenomeno tellurico, e quindi facenti parte di un unico evento calamitoso, le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile;

-
- alluvione, inondazione, esondazione, sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;
- frana sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.
- Pertanto, i danni relativi alle garanzie sopra elencate e attribuibili ad un unico evento calamitoso sono considerati “unico sinistro” solo se avvenuti nel periodo di efficacia dell’assicurazione.

10.12 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Dietro richiesta del Contraente, l’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’*indennizzo* sia prevedibile in almeno € 50.000.

L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione e sia stato sottoscritto dalle Parti verbale di danno minimo.

L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000.

La determinazione dell’anticipo relativamente al danno diretto dovrà essere effettuata in base al valore *allo stato d’uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro*, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Relativamente alle sole garanzie catastrofali **Terremoto (sisma), Alluvione, inondazione, esondazione e Frana**, se l’Assicurato si avvale anche dell’anticipo previsto per legge (articolo 23 della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità 18 marzo 2025, n. 40) Reale Mutua pagherà l’eventuale differenza rispetto a quanto calcolato dal presente punto.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

11. CHE COSA POSSO ASSICURARE

11.1 RISCHIO ASSICURATO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'*impianto* assicurato.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

A L'assicurazione vale anche:

1) per la responsabilità civile dei familiari dell'Assicurato indicati al punto 13.2.b. "Soggetti non considerati terzi" e dei dipendenti dell'Assicurato, nella loro qualità di utenti o di custodi dell'*impianto* assicurato;

2) per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'*impianto* assicurato; qualora detti lavori siano affidati a terzi, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente.

B La garanzia comprende i danni:

3) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Responsabilità Civile verso Terzi;

4) derivanti da *incendio, esplosione e scoppio dell'impianto*.

5) da inquinamento accidentale, derivanti da contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale dell'*impianto*.

12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

12.1 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per *impianto* installato in Italia.

12.2 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verrà applicata una franchigia per i danni a cose di € 500, tranne che per le garanzie sotto riportate alle quali si applicano i seguenti *scoperti* e *limiti di indennizzo*:

1) Danni da interruzioni o sospensioni di attività (punto 11.1 B 3) "Rischio assicurato"):

a. *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 per sinistro;

b. *limite di indennizzo* pari al 10% del massimale, con il limite di € 250.000 per *sinistro* e per annualità assicurativa.

2) Danni a cose da *incendio, esplosione, scoppio* (punto 11.1 B 4) "Rischio assicurato"):

a. *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 per sinistro;

b. *limite di indennizzo* pari al 10% del massimale, con il limite di € 250.000 per *sinistro* e per annualità assicurativa.

3) Danni da inquinamento accidentale (punto 11.1 B 5) "Rischio assicurato"):

a. *scoperto* del 10% con il minimo di € 1.000 per sinistro;

b. *limite di indennizzo* pari al 10% del massimale, con il limite di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

13. CHE COSA NON E' ASSICURATO

13.1 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni derivanti da:

a. anomala o insufficiente produzione, fornitura o distribuzione di energia elettrica o termica;

- b. consapevoli violazioni di leggi, norme o regole inerenti la sicurezza o la tecnica a cui l'Assicurato deve conformarsi;
- c. comportamenti omissivi o di inerzia nel rimuovere le cause palesi, ovvero in caso di avviso o segnalazione da parte di Autorità pubbliche, di possibili o temuti danni;
- d. inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dell'impianto salvo che l'Assicurato provi che l'inosservanza sia dovuta a causa di forza maggiore ed il sinistro si sia verificato durante l'esistenza di tale causa;
- e. apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
- f. impianto che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete e dalle leggi vigenti in materia al momento della stipulazione della polizza;
- g. pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto;
- h. impianto "stand-alone" (impianto autonomo funzionante a isola);
- i. impianto fuori costa (off-shore);
- j. linee di distribuzione di energia verificatisi oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto;
- k. emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- l. amianto.

Sono inoltre esclusi i danni:

- m. derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n. cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose in genere sulle quali è installato l'impianto;
- o. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili).

13.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il Contraente e l'aderente/utilizzatore;
- b. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- d. le Società le quali rispetto al Contraente e all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime;
- e. i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi;
- f. il conduttore dell'impianto e il proprietario dell'impianto fra loro, qualora siano soggetti diversi, limitatamente ai danni all'impianto.

14. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

14.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere le informazioni necessarie all'identificazione del sinistro, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

14.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Quanto sopra vale anche nel caso di vertenza di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni) quando agisca in difesa di soggetti che siano ricorsi ad essa per difendere propri diritti.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale o del limite di indennizzo, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

14.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 14.1 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove risulti che l'Assicurato abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

14.4 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore dell'impianto eccede al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

15. MASSIMALE ASSICURATO

Massimale per <i>sinistro</i> con il limite per persona e con il limite per cose	€ 1.000.000,00
---	-----------------------